Al COMUNE DI VARESE
Ufficio Ricerca e Selezione del Personale
Via Sacco n.5
21100 VARESE

### **ALL.1 ISTANZA DI PARTECIPAZIONE**

DE SE	GETTO: SELEZIONE PUBBLICA, PER TITOLI E COLLOQUIO, PER L'ASSUNZIONE, A TEMPO TERMINATO, DI <b>N.1 DIRIGENTE RESPONSABILE AREA II "RISORSE UMANE E RVIZI INFORMATIVI"</b> - EX ART.110, COMMA 1, DECRETO LEGISLATIVO N.267/2000. manda di ammissione.
	sottoscritto/aesa visione dell'avviso in oggetto
	CHIEDE
pei dic	essere ammesso/a alla selezione pubblica in oggetto e a tal fine, consapevole delle sanzioni nali richiamate dall'art.76 del D.P.R. 28/12/2000 n.445 per le ipotesi di falsità in atti e di hiarazioni mendaci, e a conoscenza del fatto che saranno effettuati controlli, anche a mpione, sulla veridicità delle dichiarazioni rese, dichiara:
1.	di essere nato/a a il il
2.	codice fiscale :
3.	di risiedere a Via
4.	di essere cittadino italiano, di godere dei diritti civili e politici e di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di residenza (in caso di mancata iscrizione o cancellazione indicare la causa:
	)
5.	di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso che impediscano la costituzione del rapporto di impiego con la Pubblica Amministrazione
6.	di non essere stato/a destituito/a, dispensato/a o dichiarato/a decaduto/a, da un impiego presso Pubblica Amministrazione o licenziato per motivi disciplinari o a seguito di condanna penale
7.	conseguito presso
	nell'anno accademico, con la votazione di

8.

	avvalersi per l'accesso di uno dei seguenti gruppi di requisiti di cui al paragrafo 3.2.2.a ll'Avviso (compilare quello di pertinenza per l'accesso scegliendo tra a1-a2-a3):
a1	)
(in	er prestato attività lavorativa comportante l'esercizio di funzioni dirigenziali presso dicare l'Ente pubblico o privato/l'azienda pubblica o privata):
da	l al
a2	)
1.	aver frequentato il/i seguente/i corso/i postuniversitario/i , per l'accesso al quale/ai quali è richiesto il possesso di Laurea Specialistica, Laurea Magistrale o Laurea vecchio ordinamento:
	Titolo del corso
	conseguito presso in data in data
2.	essere autore o coautore della/e pubblicazione/i scientifica/che di cui si allega copia/e:
	Titolo
	pubblicata (indicare rivista o volume)
	nome dell'editore data di pubblicazione
3.	aver prestato attività lavorativa dal
	con qualifica (in <i>dicare la categoria giuridica di inquadramento</i> )
	equisiti di cui ai precedenti punti 1-2-3 devono essere posseduti cumulativamente e non ernativamente.
а3	)
ese	ercitare la propria attività lavorativa in uno dei seguenti settori (barrare quello d'interesse):
1)	della ricerca (indicare il soggetto/ente datoriale)
2)	della docenza universitaria (indicare il soggetto/ente datoriale),
3)	delle magistrature(indicare il soggetto/ente datoriale),
4)	dei ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato (indicare il soggetto/ente datoriale,
	specificando il profilo professionale e la qualifica

ed il periodo di a	attività dal	al	
--------------------	--------------	----	--

- 9. di essere in posizione regolare nei confronti degli obblighi di leva militare (solo per gli aspiranti di sesso maschile)
- 10. di aver il seguente preciso recapito presso il quale deve, ad ogni effetto, essere fatta qualsiasi comunicazione relativa alla selezione:

+~1		a mail	
ιei	\	e-illali	

- 11. di accettare, avendone presa conoscenza, tutte le norme e le condizioni stabilite dal citato avviso ivi comprese quelle relative al trattamento dei dati personali
- 12. di non trovarsi nelle condizioni di incompatibilità o inconferibilità previste nelle seguenti norme del D. Lgs. 39/2013:

### Art.3. Inconferibilità di incarichi in caso di condanna per reati contro la pubblica amministrazione

- 1. A coloro che siano stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, non possono essere attribuiti:
- a) gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni statali, regionali e locali;
- b) gli incarichi di amministratore di ente pubblico, di livello nazionale, regionale e locale;
- c) gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello nazionale, regionale e locale;
- d) gli incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico, di livello nazionale, regionale e locale;
- e) gli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali del servizio sanitario nazionale.
- 2. Ove la condanna riguardi uno dei reati di cui all'articolo 3, comma 1, l. 97/2001, l'inconferibilità di cui al comma 1 ha carattere permanente nei casi in cui sia stata inflitta la pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici ovvero sia intervenuta la cessazione del rapporto di lavoro a seguito di procedimento disciplinare o la cessazione del rapporto di lavoro autonomo. Ove sia stata inflitta una interdizione temporanea, l'inconferibilità ha la stessa durata dell'interdizione. Negli altri casi l'inconferibilità degli incarichi ha la durata di 5 anni.
- 3. Ove la condanna riguardi uno degli altri reati previsti dal capo I del titolo II del libro II del codice penale, l'inconferibilità ha carattere permanente nei casi in cui sia stata inflitta la pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici ovvero sia intervenuta la cessazione del rapporto di lavoro a seguito di procedimento disciplinare o la cessazione del rapporto di lavoro autonomo. Ove sia stata inflitta una interdizione temporanea, l'inconferibilità ha la stessa durata dell'interdizione. Negli altri casi l'inconferibilità ha una durata pari al doppio della pena inflitta, per un periodo comunque non superiore a 5 anni.
- 4. Nei casi di cui all'ultimo periodo dei commi 2 e 3, salve le ipotesi di sospensione o cessazione del rapporto, al dirigente di ruolo, per la durata del periodo di inconferibilità, possono essere conferiti incarichi diversi da quelli che comportino l'esercizio delle competenze di amministrazione e gestione. E' in ogni caso escluso il conferimento di incarichi relativi ad uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché alla concessione o all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati, di incarichi che comportano esercizio di vigilanza o controllo. Nel caso in cui l'amministrazione non sia in grado di conferire incarichi compatibili con le disposizioni del presente comma, il dirigente viene posto a disposizione del ruolo senza incarico per il periodo di inconferibilità dell'incarico.
- 5. La situazione di inconferibilità cessa di diritto ove venga pronunciata, per il medesimo reato, sentenza

anche non definitiva, di proscioglimento.

- 6. Nel caso di condanna, anche non definitiva, per uno dei reati di cui ai commi 2 e 3 nei confronti di un soggetto esterno all'amministrazione, ente pubblico o ente di diritto privato in controllo pubblico cui è stato conferito uno degli incarichi di cui al comma 1, sono sospesi l'incarico e l'efficacia del contratto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo, stipulato con l'amministrazione, l'ente pubblico o l'ente di diritto privato in controllo pubblico. Per tutto il periodo della sospensione non spetta alcun trattamento economico. In entrambi i casi la sospensione ha la stessa durata dell'inconferibilità stabilita nei commi 2 e 3. Fatto salvo il termine finale del contratto, all'esito della sospensione l'amministrazione valuta la persistenza dell'interesse all'esecuzione dell'incarico, anche in relazione al tempo trascorso.
- 1. Agli effetti della presente disposizione, la sentenza di applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 cpp, è equiparata alla sentenza di condanna.

## Art.4. Inconferibilità di incarichi nelle amministrazioni statali, regionali e locali a soggetti provenienti da enti di diritto privato regolati o finanziati

- 1. A coloro che, nei due anni precedenti, abbiano svolto incarichi e ricoperto cariche in enti di diritto privato o finanziati dall'amministrazione o dall'ente pubblico che conferisce l'incarico ovvero abbiano svolto in proprio attività professionali, se queste sono regolate, finanziate o comunque retribuite dall'amministrazione o ente che conferisce l'incarico, non possono essere conferiti:
- a) gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni statali, regionali e locali;
- b) gli incarichi di amministratore di ente pubblico, di livello nazionale, regionale e locale;
- c) gli incarichi dirigenziali esterni, comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici che siano relativi allo specifico settore o ufficio dell'amministrazione che esercita i poteri di regolazione e finanziamento.

#### Art.7. Inconferibilità di incarichi a componenti di organo politico di livello regionale e locale

- 1. A coloro che nei due anni precedenti siano stati componenti della giunta o del consiglio della regione che conferisce l'incarico, ovvero nell'anno precedente siano stati componenti della giunta o del consiglio di una provincia o di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti della medesima regione o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della medesima regione, oppure siano stati presidente o amministratore delegato di un ente di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione ovvero da parte di uno degli enti locali di cui al presente comma non possono essere conferiti:
- a) gli incarichi amministrativi di vertice della regione;
- b) ali incarichi dirigenziali nell'amministrazione regionale:
- c) gli incarichi di amministratore di ente pubblico di livello regionale;
- d) gli incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico di livello regionale.
- 2. A coloro che nei due anni precedenti siano stati componenti della giunta o del consiglio della provincia, del comune o della forma associativa tra comuni che conferisce l'incarico, ovvero a coloro che nell'anno precedente abbiano fatto parte della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione, nella stessa regione dell'amministrazione locale che conferisce l'incarico, nonché a coloro che siano stati presidente o amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico da parte di province, comuni e loro forme associative della stessa regione, non possono essere conferiti:
- a) gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione;
- b) gli incarichi dirigenziali nelle medesime amministrazioni di cui alla lettera a);
- c) gli incarichi di amministratore di ente pubblico di livello provinciale o comunale;
- d) gli incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico da parte di una provincia, di un comune con popolazione superiore a 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione.
- 3. Le inconferibilità di cui al presente articolo non si applicano ai dipendenti della stessa amministrazione, ente pubblico o ente di diritto privato in controllo pubblico che, all'atto di assunzione

della carica politica, erano titolari di incarichi.

# Art.9. Incompatibilità tra incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati nonché tra gli stessi incarichi e le attività professionali

- 1. Gli incarichi amministrativi di vertice e gli incarichi dirigenziali, comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni, che comportano poteri di vigilanza o controllo sulle attività svolte dagli enti di diritto privato regolati o finanziati dall'amministrazione che conferisce l'incarico, sono incompatibili con l'assunzione e il mantenimento, nel corso dell'incarico, di incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dall'amministrazione o ente pubblico che conferisce l'incarico.
- 2. Gli incarichi amministrativi di vertice e gli incarichi dirigenziali, comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni, gli incarichi di amministratore negli enti pubblici e di presidente e amministratore delegato negli enti di diritto privato in controllo pubblico sono incompatibili con lo svolgimento in proprio, da parte del soggetto incaricato, di un'attività professionale, se questa è regolata, finanziata o comunque retribuita dall'amministrazione o ente che conferisce l'incarico.

# Art.12. Incompatibilità tra incarichi dirigenziali interni e esterni e cariche di componenti degli organi di indirizzo nelle amministrazioni statali, regionali e locali

- 1. Gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico sono incompatibili con l'assunzione e il mantenimento, nel corso dell'incarico, della carica di componente dell'organo di indirizzo nella stessa amministrazione o nello stesso ente pubblico che ha conferito l'incarico, ovvero con l'assunzione e il mantenimento, nel corso dell'incarico, della carica di presidente e amministratore delegato nello stesso ente di diritto privato in controllo pubblico che ha conferito l'incarico.
- 2. Gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello nazionale, regionale e locale sono incompatibili con l'assunzione, nel corso dell'incarico, della carica di Presidente del Consiglio dei ministri, Ministro, Vice Ministro, sottosegretario di Stato e commissario straordinario del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, o di parlamentare.
- 3. Gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello regionale sono incompatibili:
- a) con la carica di componente della giunta o del consiglio della regione interessata;
- b) con la carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della medesima regione;
- c) con la carica di presidente e amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione.
- 4. Gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello provinciale o comunale sono incompatibili:
- a) con la carica di componente della giunta o del consiglio della regione;
- b) con la carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione, ricompresi nella stessa regione dell'amministrazione locale che ha conferito l'incarico;
- c) con la carica di componente di organi di indirizzo negli enti di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione, nonché di province, comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di forme associative tra comuni aventi la medesima popolazione della stessa regione.

### Allega alla presente domanda:

- 1. Dichiarazione sostituiva di atto di notorietà attestante i titoli posseduti (ALL.2 Avviso)
- 2. Curriculum vitae in formato europeo (ALL.3 Avviso)
- 3. Ricevuta versamento tassa di concorso
- 4. Eventuale copia pubblicazione/i scientifica/che, con traduzione italiana se scritti in lingua diversa
- 5. Eventuale documentazione per riconoscimento titoli esteri

6. Fotocopia documento di identità (se la domanda viene inoltrata per posta o consegnata

da terzi)

Luogo e data		
	FIRMA	

Informativa ai sensi del D.Lgs. 196/2003: i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente a tale scopo. L'incaricato del trattamento dei dati è il Dirigente Capo Area II "Risorse Umane e Servizi Informativi". L'ufficio a cui rivolgersi per la rettifica dei dati comunicati o per notizie sul loro trattamento è l'Ufficio Ricerca e Selezione del Personale.